

» **DPR 26/04/1986, n. 131**

Articolo 8

1. Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrari:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti ⁽¹⁴³⁾	le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti
b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura ⁽¹⁴⁴⁾	3%
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale	1%
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale	euro 200,00 ⁽¹⁴⁵⁾
e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto	euro 200,00 ⁽¹⁴⁵⁾
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni	euro 200,00 ⁽¹⁴⁵⁾
g) di omologazione	euro 200,00 ⁽¹⁴⁵⁾

1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: ⁽¹⁴⁶⁾

3 per cento

Note:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del Codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo unico ⁽¹⁴⁷⁾.

II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa ⁽¹⁴⁸⁾.

⁽¹⁴³⁾ Lettera modificata dall'art. 57, comma 1, lett. c), n.3), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽¹⁴⁴⁾ La Corte Costituzionale con sentenza dell'11 giugno 2003 n. 202 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli

⁽¹⁴⁵⁾ Importo modificato dall'art. 10, comma 6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, con la decorrenza prevista dall'art. 1, comma 300 della predetta L. 311/2004 e, successivamente, così elevato dall'art. 26, comma 2, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, con effetto dal 1° gennaio 2014; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 3 del medesimo art. 26, D.L. 104/2013.

⁽¹⁴⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° marzo 2001.

⁽¹⁴⁷⁾ Nota modificata dall'art. 33, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° marzo 2001.

⁽¹⁴⁸⁾ Nota aggiunta dall'art. 23, comma 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.